

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 363 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 n. mecc. 2013 00113/002 esecutiva dall'08 aprile 2013, si applica agli orti urbani situati del complesso "Orti del Meisino-Borgata Rosa" e ne regola le modalità di gestione.

ART. 2 - ALTRE AREE

Nel territorio circoscrizionale potranno altresì essere individuate altre aree di dimensioni inferiori ai 2.500 metri quadrati per le quali potranno, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regolamento n. 363, essere stipulate convenzioni con associazioni del territorio e enti no profit per la gestione dell'area verde finalizzata alla tutela del territorio e alla realizzazione di iniziative aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative.

ART. 3 - FINALITÀ

I singoli lotti componenti il complesso "Orti del Meisino-Borgata Rosa" sono assegnati per le finalità indicate dal Regolamento della Città di Torino n. 363, per contribuire all'integrazione di persone anziane, creare solidarietà e aiutare le famiglie alla produzione di un reddito "in natura" aggiuntivo al proprio e favorire l'avvicinamento dei giovani all'orticoltura.

La Circoscrizione 7 provvede a concedere i singoli lotti di terreno da destinarsi all'esclusivo uso di "orto urbano" con le modalità di gestione meglio specificate negli articoli seguenti e tramite bando pubblico approvato con deliberazione del Consiglio circoscrizionale.

ART. 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DURATA

L'assegnazione degli orti avverrà sulla base della graduatoria definitiva scaturita dal Bando.

In caso di assegnazione ad un titolare di precedente occupazione questi avrà facoltà di rioccupare il precedente orto; nel caso non intendesse avvalersi di tale facoltà potrà scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, tra gli orti che resteranno liberi.

L'assegnazione degli orti avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del detto provvedimento

L'occupazione avrà durata quinquennale e non sarà rinnovabile alla scadenza.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca della assegnazione ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, si procederà a nuova assegnazione per il periodo restante sino alla scadenza dei cinque anni, utilizzando la graduatoria approvata.

L'assegnazione sarà personale e perciò la conduzione non potrà essere demandata a terzi. In caso di decesso del assegnatario, i componenti risultanti dallo stato di famiglia (in possesso dei requisiti previsti dal bando) potranno presentare entro 90 giorni richiesta di subentro per il periodo sino alla scadenza naturale dell'assegnazione;

L'assegnatario non potrà subaffittare né concedere a terzi l'uso dell'orto, pena la revoca dell'assegnazione.

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario o da suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia.

L'orto non è cedibile nè trasmissibile a terzi a nessun titolo salvo che per periodi di assenza dell'assegnatario che dovrà segnalare il nominativo della persona che per quel periodo (massimo 3 mesi in un anno) si occuperà dell'orto stesso.

Se al termine del citato periodo l'assegnatario non riprende attivamente la gestione dell'orto, questo verrà riassegnato.

ART. 5 - COMITATO DI GESTIONE

Gli orti urbani saranno gestiti da un Comitato di Gestione, eletto dagli assegnatari e composto da 5 persone con funzione rispettivamente di Presidente, Vice Presidente, Cassiere e 3 Consiglieri.

Il Comitato di Gestione, ratificato con determinazione dirigenziale, avrà le seguenti funzioni:

- contribuire, anche mediante assemblee periodiche, al mantenimento di un clima di buona collaborazione tra gli assegnatari e dirimere eventuali contenziosi;
- raccogliere segnalazioni da parte degli assegnatari;
- svolgere un'attenta vigilanza sul rispetto della normativa in tema di orti urbani;
- segnalare alla Circoscrizione eventuali anomalie, problematiche o necessità manutentive;
- garantire l'organizzazione e la manutenzione delle parti comuni descritte all'art. 9;
- collaborare con la Circoscrizione alla corretta conduzione degli orti;
- Il Comitato di Gestione, dovrà provvedere a costituire un piccolo fondo fra gli assegnatari per fare fronte a spese di ripristino per eventuali danneggiamenti, furti, manomissioni, incidenti relativamente alle e attrezzature e parti comuni.

ART. 6 – COMMISSIONE DI CONTROLLO

Ad assegnazioni avvenute, verrà istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dal Direttore della Circoscrizione 7, o da un suo delegato, ed integrata dal presidente del Comitato di Gestione e da 1 rappresentante della competente Sezione di Polizia Municipale, nominati con deliberazione del Consiglio Circostrizionale su proposta del Presidente.

ART. 7 - CANONE DI ASSEGNAZIONE

Gli assegnatari dovranno versare il canone di assegnazione all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 7 in due rate semestrali anticipate per il periodo dell' assegnazione (5 anni).

- I rata dal 10 al 20 gennaio
- II rata dal 1 al 10 luglio.

Non sono ammesse altre rateizzazioni.

ART. 8 – CAUZIONE

All'atto dell'assegnazione, gli aventi diritto, dovranno versare all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 7 una cauzione pari a 70,00 Euro a garanzia dell'ottemperanza del presente Regolamento e valida per tutto il periodo di assegnazione che andrà dalla data della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, e per la durata di cinque anni. Tale cauzione verrà incamerata dalla Città nei seguenti casi:

- Mancato pagamento anche di una sola rata del canone
- Danneggiamenti ad attrezzature o parti comuni.
- Mancata pulizia dell'appezzamento assegnato al termine naturale della concessione, in caso disdetta da parte dell'assegnatario, di revoca.
- Reiterata mancanza di manutenzione degli stradini di competenza di ogni appezzamento

ART. 9 - PARTI COMUNI

Gli assegnatari sono solidalmente obbligati alla pulizia, alla corretta manutenzione delle parti comuni.

Gli stradini dovranno essere tenuti puliti, sfalciati e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie, ecc; non dovranno presentare buche od ostacoli.

I rami di fiori, erbe aromatiche, piccoli frutti a siepe, ecc. non possono sporgere oltre la rete di recinzione

Il servizio igienico, collocato all'esterno degli orti, dovrà essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Sarà cura del Comitato di Gestione organizzare gli assegnatari per garantire la pulizia e la corretta manutenzione delle suddette parti comuni.

ART. 10 – MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ORTO

Ciascun orto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

Ciascun assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dell'orto concessogli, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere che dovranno essere prontamente smaltiti.

Il capanno degli attrezzi, fornito dalla Città, dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione, compresa la sua riverniciatura periodica secondo specifiche tecniche (qualità e tipo di materiali per la sua eventuale riparazione, vernici, ecc.) che saranno impartite dalla Circoscrizione 7.

Non è consentita la costruzione di muretti di delimitazione tra i vari orti e le eventuali aree di camminamento interno agli orti dovranno essere esclusivamente in terra battuta.

Non si dovrà, in alcun modo, alterare la dotazione della struttura: recinzione, capanno ricovero per gli attrezzi ed eventuali impianti.

Non è consentito, pertanto, edificare altre strutture in legno, muratura o altro materiale.

Non è consentito depositare all'interno dell'area assegnata materiali o arredi vari (tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo ecc).

Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione potrà disporre, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, la revoca dell'assegnazione.

ART.11 - MODALITA' COLTIVAZIONE ORTICOLA

Sull'area assegnata potrà essere svolta esclusivamente coltivazione orticola pur se è ammessa la coltivazione di fioriture annuali. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

In nessun caso potranno essere utilizzati prodotti che possano in qualche modo recare danno alle persone, animali, suolo e sottosuolo.

In ogni caso non dovrà arrecarsi alcun disturbo ai fondi confinanti e pertanto:

- non è consentita l'accensione di fuochi o braci;
- non è consentita la piantumazione di rampicanti e/o di ortaggi a sviluppo ingombrante (es.. zucche, zucchini, fagioli rampicanti, ecc...) ad una distanza inferiore a mt. 1 dal confine con i fondi vicini o che, causa la loro estensione in altezza, possano provocare ombreggiatura verso i medesimi;
- è consentita esclusivamente la presenza di un albero da frutta la cui altezza non deve superare i mt. 3 di altezza ed i rami non devono, in alcun modo, creare problemi agli orti confinanti;
- in base all'Ordinanza Sindacale del 7 giugno 2006 n. 2487 è vietata la coltivazione delle fave.
- in caso di presenza di pergolato il medesimo deve avere un'altezza pari a quella del capanno-attrezzi, una superficie massima di mq. 10, deve essere posto in adiacenza al deposito attrezzi;
- è consentito il posizionamento di piastrelle che dovranno avere le medesime caratteristiche tecniche di quelle già posizionate– solo appoggiate al terreno e non cementate – esclusivamente sotto il pergolato o, in mancanza di quest'ultimo, comunque per una superficie sempre inferiore a mq. 10;

- è consentito, nel periodo dal 15 ottobre al 30 aprile, il posizionamento di una serra a tunnel avente altezza massima equivalente all'altezza della rete di recinzione, decorso detto periodo può essere mantenuta la struttura in ferro ma dovrà essere eliminato il telo di copertura in plastica; tutte le serre dovranno essere posizionate nello stesso senso in direzione nord/sud;
- è consentita la presenza di una fossa avente dimensioni massime di mt. 1 x mt. 0,50 e prof. di circa 30-40 cm. da utilizzare per il compost ma non per il deposito di letame che comunque non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata.

Nell'area assegnata non potranno essere ricoverati né tenuti in forma stabile animali e non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento.

ART. 12 - RICONSEGNA DELL' ORTO

L'assegnatario dovrà procedere alla riconsegna dell'orto:

- allo scadere del periodo di assegnazione;
- nelle ipotesi di cui al seguente art.15 del presente Regolamento.

L'orto dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dal verificarsi delle predette circostanze.

In caso di decesso dell'assegnatario l'onere della corretta riconsegna dell'orto alla Circoscrizione sarà carico dell'erede, L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da persone e/o cose ed in adeguato stato manutentivo.

Nel caso di colture in corso non potrà accamparsi alcun diritto né esigere indennizzo né dalla Città/Circoscrizione o dal subentrante. Tali colture non dovranno essere rimosse né danneggiate.

ART. 13- MANLEVA DELLA CITTA'

La Città non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi a fatti connessi direttamente o indirettamente al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature e impianti. La Città resterà pertanto sollevata da ogni responsabilità in merito.

ART. 14 - DECADENZA E REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dell'orto decadrà (automaticamente):

- nel caso in cui l'assegnazione, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore, sia frutto di dichiarazione mendace sul proprio stato e che abbia dato adito all'assegnazione dell'area;
- il conduttore abbia spostato la propria residenza in altro Comune;
- in ogni altro caso in cui, a seguito di controlli effettuati non siano più possedute le condizioni originarie che hanno dato luogo all'assegnazione.
- per le inadempienze o violazioni a quanto indicato nei precedenti articoli 9, 10 e 11.

ART. 15- REVOCA DELL' ASSEGNAZIONE PER MOTIVI D'INTERESSE PUBBLICO

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.

ART. 16 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 11/9/2014 n. mecc. 2014-03073/090, potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio Circostrizionale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e/o suggerimenti. (Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari).

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato prima della assegnazione da ogni assegnatario.